



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185 - ROMA - ☎ 06-77201726 ☎ 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 2 del 7 GENNAIO 2010

UN GRANDE RISULTATO DELL' INIZIATIVA DEL SINDACATO RIPRISTINATA IN VIA DEFINITIVA L'INDENNITA' DI MISSIONE DEL PERSONALE CIVILE

L'anno comincia con una buona notizia! Ci riferiamo al **ripristino, questa volta in via definitiva, dell' indennità di missione!**

Nella Gazzetta ufficiale n. 303 del 31.12.2009, è stata pubblicata la legge 29.12.2009, n. 197 che reca la *"conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia"*.

Tra le modificazioni apportate in sede di conversione in Legge, c'è n'è una che interessa direttamente il personale civile della Difesa, e riguarda il ripristino in via definitiva della indennità di missione (art. 3, comma 7-quater: "All' art.4, comma 11, del decreto-legge 30.12.2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.02.2009, n. 12, le parole: "per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: " a decorrere dall'anno 2010"). Si veda l'allegato al presente Notiziario.

Val la pena di ricordare, a tal riguardo, che l'indennità di missione era stata cancellata dalla legge finanziaria 2006, ma poi ripristinata, a distanza di qualche mese, solo per il personale militare (ma successivamente anche per altre categorie di personale pubblico), creando per questo, nel nostro Ministero, una inaccettabile situazione di sperequazione che abbiamo ripetutamente denunciato in sede politica (vds. Notiziari FLP DIFESA nn. 16 - 18 - 36 /2006 e la piattaforma politica della nostra O.S.).

Dopo più di due anni di sollecitazioni diverse in sede politica e non, registrammo esattamente un anno fa un primo risultato importante: il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 209, poi convertito nella Legge 24.02.2009, n. 12, disponeva che *"per l'anno 2009, al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per esigenze di servizio non si applica l'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"*, e dunque il ripristino dell'indennità per l'anno 2009. Unico e non secondario problema, come segnalammo nel nostro Notiziario n. 4 dell'8.01.2009, il fatto che la norma di cui sopra limitasse il ripristino dell'indennità di missione al solo anno 2009, e non anche per gli anni a venire.

Limitazione questa, che oggi fortunatamente è stata superata, e di questo vogliamo dare ampiamente atto al Sottosegretario Cossiga che, in sede parlamentare, si è fattivamente impegnato per introdurre nella legge di conversione la norma che ripristina definitivamente per il personale civile l'indennità di missione.

Davvero un bel risultato, una battaglia di principio finalmente vinta, e un frutto positivo dell'iniziativa forte e decisa del Sindacato che si è molto impegnato al riguardo.

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE
(Giancarlo PITTELLI)

Allegato al Notiziario FLP DIFESA n. 2 del 7.01.2010

LEGGE
29 dicembre 2009,
n. 197

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. (09G0204) (GU n. 303 del 31-12-2009)

note:

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattoni, Ministro degli affari esteri

La Russa, Ministro della difesa

Maroni, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1850):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della difesa (La Russa), dal Ministro dell'interno (Maroni), dal Ministro della giustizia (Alfano), dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 4 novembre 2009.

Assegnato alla 3^a commissione (Affari esteri) e 4^a (Difesa), in sede referente, il 4 novembre 2009 con pareri delle commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 6^a e 14^a.

Esaminato dalla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 e 10 novembre 2009.

Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 5, 10, 11, 17, 25 novembre 2009; il 1^o dicembre 2009.

Esaminato in aula il 1^o dicembre 2009 ed approvato il 2 dicembre 2009.

Camera dei deputati (atto n. 3016):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri) e alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 9 dicembre 2009 con pareri del Comitato per la legislazione e le commissioni I, II, V, VI, VIII, XI, XII e XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV, in sede referente, il 9, 10, 11 dicembre 2009.

Esaminato in aula ed approvato il 17 dicembre 2009.

Avvertenza:

Il decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 257 del 4 novembre 2009.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidente del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 43.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 2009, N. 152

All'articolo 1:

al comma 10, il secondo periodo è soppresso;

al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 192.087, si provvede quanto a euro 134.943 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e quanto a euro 67.144 mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 108 del 2009».


All'articolo 3:

al comma 2, al primo periodo, le parole da: «dell'interessato» fino a: «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «dell'interessato al trattamento dei dati personali» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati, nonché le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito ad eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, è attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"»;



dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. All'articolo 9, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo le parole: "confronti e" sono inserite le seguenti: ", con esclusione del personale per il quale il rilascio costituisce condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale e all'estero,".

7-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono ripartite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia, e destinate agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

7-quater. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, le parole: "Per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010". All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per il 2010 e per il 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, per il 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

All'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Gli accertamenti, i rilievi descrittivi o fotografici od ogni altra operazione tecnica disposti dal pubblico ministero su mezzi militari utilizzati per le missioni militari all'estero e sottoposti a sequestro devono essere considerati urgenti e, pertanto, devono essere effettuati entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto sequestro. Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato per ulteriori dieci giorni con decreto motivato del pubblico ministero.

1-ter. Se il pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 359 del codice di procedura penale, si avvale di un consulente per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1-bis, assegna al consulente un termine di quindici giorni per il compimento di tutte le attività che richiedono la disponibilità del mezzo militare in sequestro e ordina il dissequestro all'esito delle medesime operazioni. Il termine di cui al primo periodo è prorogabile per ulteriori quindici giorni con decreto motivato del pubblico ministero.

